6379/16

79

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dai magistrati

Fausto Izzo	- Presidente -	Sent. n. sez. 1716/2015
Francesco Maria Ciampi		CC - 22/12/2015
Maria Pia Gaetana Savino		R.G.N. 23508/2015
Andrea Montagni		
Ugo Bellini	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano 6.2.2015 depositata in data 20.4.2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ugo Bellini

lette le conclusioni del sost. PG dott. Giuseppina Fodaroni in data 11.9.2015 il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano con ordinanza assunta in data 6.2.2015 rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente (omissis) tramite il proprio procuratore speciale in relazione alla detenzione carceraria patita dal 6.11.2007, data in cui trovava esecuzione il provvedimento custodiale del Gip di Milano in relazione a ipotesi di reato di associazione di terrorismo internazionale di cui all'art.270 bis commi I e II c.p. unitamente ad una pluralità di altri indagati, fino alla data del 8 Luglio 2010 allorquando la Corte di Assise di Milano lo assolveva dalla suddetta contestazione per non avere commesso il fatto;

2. La Corte di Appello di Milano evidenziava che la riparazione era negata in quanto il cittadino tunisino aveva concorso a dare casa alla ordinanza cautelare applicativa della misura detentiva sia in ragione degli indubbi contatti mantenuti con taluni dei soggetti facenti parte dell'associazione criminale con finalità di terrorismo internazionale rispetto alla quale era stata esclusa giudizialmente la sua partecipazione, sia in ragione della detenzione di vario materiale propagandistico della ideologica radicale islamica, consistente in opuscoli di preghiera, numeri di riviste dell'organo di informazione ufficiale di (omissis) organizzazione dichiarata fuorilegge in (omissis), audiocassette relative alla guerra in (omissis), canzoni inneggianti la guerra, audiocassette contenenti le regole del più radicale integralismo islamico, dal quale il giudice deduceva la sua adesione all'associazione a tutte quelle modalità che si esplicano nella propaganda e nel proselitismo.

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale (omissis) deducendo violazione di legge per erronea applicazione dell'art.314 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione nell'accertamento del rapporto tra la condotta del ricorrente e il provvedimento restrittivo, assumendo che risultava viziato il provvedimento della Corte territoriale nel ritenere il ricorrente in colpa grave, non fornendo adeguata contezza delle condotte che denotavano profili di colpa grave e la loro rilevanza causale rispetto alla adozione e al mantenimento della cautela; in particolare contestava la ricorrenza di profili di connivenza nella condotta dell'(omissis) assumendo che il materiale propagandistico sequestrato non si trovava nella disponibilità del prevenuto, ma si trovava in immobile utilizzato anche dagli altri imputati, in assenza di una specifica relazione con l'(omissis) al quale peraltro non era mai stato ascritto alcun specifico comportamento di consegna e utilizzazione del suddetto materiale, ma la mera detenzione. Chiedeva pertanto l'annullamento della ordinanza e la rimessione degli atti alla corte territorialmente competente per un nuovo esame e per la liquidazione dell'indennità.

4. Il Sostituto Procuratore generale concludeva per il rigetto della richiesta riparatoria valorizzando i profili di condivisione da parte del ricorrente di ideologie terroristiche e della disponibilità a detenere e diffondere materiale propagandistico.

5. Si costituiva l'Avvocatura Generale dello Stato nell'interesse del Ministero della Economia e delle Finanze con memoria depositata in data 25.5.2015 e chiedeva il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Preliminarmente va evidenziato che in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa sez. 4, 5.11.2002, n. 34181 Guadagno, rv. 226004).

Le Sezioni Unite hanno ancora stabilito che *il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. (Nell'occasione, la Corte ha affermato che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto* (sez.U, 26.6.2002 n.34559 PG contro De Benedictis). A tal riguardo, la colpa grave può concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale; onde l'applicazione della suddetta disciplina normativa non può non imporre l'analisi dei comportamenti tenuti dall'interessato, anche prima dell'inizio dell'attività investigativa e della relativa conoscenza, indipendentemente dalla circostanza che tali comportamenti non integrino reato (anzi, questo è il presupposto, scontato, dell'intervento del giudice della riparazione) (in puntuali termini, Sez. 4^, 16/10/2007, n. 42729). 'E stato ancora affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (sez.IV, 23.4.2015

n.33830) e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (sez.IV, 29.1.2014 n.21575 Antognetti; 26.11.2013, n.1235, Calò). 2. Con particolare riferimento ai reati associativi e a ipotesi di connivenza, contiguità e vicinanza a gruppi criminali la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, è ravvisabile quando: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Cass. Sez.IV, 18.2.2015 n.15745), così come le frequentazioni con persone coinvolte in traffici illeciti può essere ritenuta indice di colpa grave, purchè il giudice fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità in relazione al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone (Cass. Sez.III, 1.7.2014 n.39199; sez.IV, 18.12.2014 n.8914 Dieni).

3. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto conformato tali principi, con una motivazione assolutamente resistente alle censure mosse dal ricorrente. Coerentemente ha provveduto a valutare, ai fini di riconoscere la condizione impeditiva di cui all'art.314 I comma ultima parte c.p.p., tutti gli aspetti della condotta tenuta dall'(omissis) in epoca coeva a quella della adozione della misura, ove assumono rilievo sia le intercettazioni ambientali all'interno dell'edificio sede dell'associazione nelle quali quale l'(omissis) esprimeva solidarietà se non adesione a un certo tipo di atti terroristici stragisti (donne che si fanno saltare), o manteneva interlocuzione con altri soggetti indagati per associazione terroristica che mostravano di condividere i suoi programmi "da quando sei arrivato in (omissis) continui a dire "facciamo...poi facciamo...poi andiamo in quel Paese...o in un altro paese...io sono e io faccio", laddove il massimo rilievo veniva attribuito alla detenzione di materiale propagandistico connotato dalla indubbia valenza di radicalismo islamico (audiocassette, libri di preghiera, riviste, canzoni) e in particolare materiale di culto e di propaganda dell'organo di informazione ufficiale del (omissis), organizzazione ritenuta illegale in (omissis) che seppure utilizzato nell'ambito associato dell'edificio in cui venne sequestrato, rappresentava al momento della cattura elemento che rivelava la contiguità dell'(omissis) con gli altri componenti del gruppo associato e la

condivisione da parte di questi delle ideologie terroristiche che ne caratterizzavano l'attività in forma associata, quantomeno nella sopra evidenziata idoneità a rafforzare l'azione delittuosa con finalità terroristiche di matrice religiosa e così da porsi in diretta relazione causale con l'intervento della autorità giudiziaria attraverso l'adozione della cautela.

4. Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero della Economia e delle Finanze che liquida come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che liquida in complessivi € 1.000.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.12.2015.

Il consigliere estensore
dott.Ugo Bellini

Ugo Bellini

Il presidente
dott.Fausto Izzo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni RUELLO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 17 FEB 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni Ruello